

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

6/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

89/20 Minori stranieri non accompagnati e diritto allo studio: istruzioni operative

di *Laura Biarella*

Lo Stato italiano ha predisposto un sistema di tutela destinato ai minori di età che risiedono sul territorio, a prescindere dalla loro provenienza, in tal modo assicurando sia l'accesso ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico che il diritto dovere di istruzione.

Tale sistema è operativo anche per i soggetti minori (bambini e bambine, ragazzi e ragazze) arrivati in Italia senza famiglia, rientranti nella categoria dei "Minori Stranieri Non Accompagnati" rispetto ai quali, tuttavia, emergono alcune peculiarità. Come è congegnato il diritto all'istruzione per tali minori? A chi deve far riferimento l'operatore della scuola?

Il contesto europeo

Il Consiglio d'Europa, nell'ambito del Piano d'azione per la protezione dei minori rifugiati e migranti, il 24 aprile 2019 ha emanato una raccomandazione, rivolta agli Stati membri, avente ad oggetto il sostegno dei giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta, evidenziando la necessità di supportare i giovani rifugiati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità nel periodo di passaggio verso l'età adulta e il raggiungimento dell'autonomia. Più specificamente, gli Stati membri sono stati invitati a garantire che i giovani rifugiati, i quali siano entrati in uno degli Stati d'Europa da minorenni, abbiano accesso, anche dopo il compimento della maggiore età, a:

- un alloggio,
- cure sanitarie,
- istruzione,
- misure volte a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

Le Linee Guida del dicembre 2017

Nel 2017 sono state fornite importanti istruzioni operative, destinate al personale scolastico, attraverso un documento denominato "Linee guida per il diritto allo studio dei minori fuori dalla famiglia di origine", a firma congiunta dell'allora Ministro Fedeli e del Garante nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, e dove è stato chiarito che, al fine di assicurare il diritto allo studio di tale categoria di alunni (che essendo maggiormente ampia, vi rientrano anche i minori stranieri non accompagnati), occorre consentire l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d'iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online. Lo stesso documento rappresenta una sorta di vademecum, che fornisce indicazioni su tutti gli aspetti della vita scolastica di tali minori, tra i quali:

- iscrizione,
- inserimento,
- certificazioni
- orientamento scolastico.

Tale documento elenca, inoltre, gli adempimenti e le incombenze delle varie figure coinvolte:

- i dirigenti scolastici,
- i docenti,
- i docenti con funzione di coordinamento.

La Legge Zampa

La L. n. 47 del 2017 (nota come “Legge Zampa”), recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, prevede, all’art. 14 , comma III, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni, devono attivare le misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche mediante la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l’utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate devono quindi provvedere all’attuazione di tali disposizioni normative, nei limiti delle risorse disponibili, di natura:

- finanziaria,
- strumentale,
- umana.

I dati

Il dato registrato nel mese di marzo 2019 era pari a 8.342 unità di minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, ospitati presso comunità di accoglienza per minori e, in misura minore, affidati a famiglie italiane.

I riferimenti per l’operatore scolastico

La Legge Zampa del 2017 è andata a modificare la Legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia), statuendo che “*Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza*”, mentre l’articolo 5 della stessa Legge del 1984 statuisce che “*In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie*”. Ne consegue che, qualora il minore straniero non accompagnato risulti affidato ad una famiglia, gli affidatari potranno gestire i rapporti ordinari con la scuola (giustificazione delle assenze, colloqui coi docenti e via di seguito) mentre quelli straordinari spettano al tutore (scelta in ordine alla frequenza dell’ora di religione, benessere per frequentare campi scuola e via di seguito). Più specificamente, il tutore, nominato dal Tribunale dei Minorenni, è colui che esercita la rappresentanza legale di un minore straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento. Bisogna infatti chiarire che, nonostante il minore non accompagnato possa essere collocato presso una struttura di accoglienza o una famiglia affidataria, colui che legalmente lo rappresenta è il tutore che, per l’effetto, non è necessariamente l’affidatario.

<https://www.orizzontescuola.it/guida/minori-stranieri-non-accompagnati-e-diritto-allo-studio-istruzioni-operative/>